

AVVISO

ADEGUAMENTO DEI TRACCIATI ALLA VERSIONE EUCDM 6.2

DATA ELEMENT 14 09 001 000

“TASSO DI CAMBIO”

Roma, 29 luglio 2026 – Nell’ambito delle attività previste a livello unionale, in materia di costante adeguamento dei tracciati dei messaggi per la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione, si comunica che dal 4 agosto 2026 è stato implementato il Data Element 14 09 001 000 (“Tasso di cambio”), dichiarato dall’Operatore Economico nell’ambito delle dichiarazioni doganali, in conformità ai tracciati UE (*European Customs Data Model* - EUCDM 6.2).

Il Data Element 14 09 000 000 è un campo a valorizzazione facoltativa e pertanto:

- qualora l’Operatore Economico non dichiara il tasso di cambio, sarà utilizzato, automaticamente, il tasso di cambio, come pubblicato periodicamente dalla BCE ed acquisito da ADM in conformità dell’art. 53 del CDU (Reg. UE n. 952/2013) e dell’art. 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447, valido alla data di accettazione della dichiarazione;
- l’eventuale differenza tra tasso dichiarato e tasso mensile deve essere documentalmente giustificata dall’operatore economico.

La valuta (*currency*) della fattura deve essere estera (es. USD, GBP, CHF, CZK): se viene indicato EUR, il tasso di cambio non trova applicazione.

Di seguito si riportano le tre opzioni consentite.

1. Tasso dichiarato pari a 0. In tale ipotesi, la dichiarazione è rifiutata automaticamente con il seguente messaggio di errore: **“Exchange rate - Non è ammesso valore pari a zero”**.
2. Tasso non valorizzato dall’Operatore economico. In tale caso, il sistema assume come riferimento il tasso di cambio mensile ufficiale presente nelle tabelle interne AIDA e relativo alla data di accettazione della dichiarazione doganale. Non è richiesto alcun documento aggiuntivo.
3. Tasso valorizzato dall’Operatore economico. In tale ipotesi, il tasso dichiarato è diverso dal tasso mensile ufficiale presente nelle tabelle interne AIDA e relativo alla data di accettazione della dichiarazione doganale.

Pertanto, l’Operatore Economico deve obbligatoriamente indicare **a livello di intestazione della dichiarazione, mai di articolo**, il nuovo codice documento **26AO**, che, in caso di controllo, consenta l’inserimento nel Fascicolo Elettronico (FE) di un documento attestante:

- l’accordo tra le parti;
- il tasso di cambio applicato.

Si evidenzia che:

- in assenza del codice documento, la dichiarazione viene rifiutata con il seguente messaggio di errore: “***Inserire documento 26AO***”
- in caso di dichiarazione del codice documento 26AO a livello di articolo verrà generato un apposito errore “***Il documento 26AO non può essere dichiarato a livello di articolo***”, con conseguente non accettazione della dichiarazione doganale.

Il certificato è stato inserito nella TARIC con data inizio validità pari a 01/07/2024 al fine di poterlo utilizzare anche nelle eventuali rettifiche delle dichiarazioni già acquisite.

Nella sezione Toolbox è disponibile una nota operativa di supporto per gli operatori economici a cura del partner tecnologico.